

Provvedimenti tributari regionali: ora la parola passa alla Consulta

IRAP - Art. 1, comma 6, Legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 - Aliquota applicabile al valore della produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 - Innalzamento al 5,75 per cento a decorrere dall'anno di imposta 2002 - Art. 5, Legge della Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 - Variazione dell'aliquota, secondo le previsioni contenute nella tabella A allegata alla legge regionale n. 34 del 2001, a decorrere dall'anno di imposta 2002- Art. 7, co. 1, Legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - Aliquota applicabile al valore della produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 - Applicazione nella misura del 5,25 per cento a decorrere dall'anno di imposta 2002

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA **Sezione 5 - Ordinanza 7 marzo 2017**

Riunita con l'intervento dei Sig.ri:
Cherchi Bruno - Presidente;
Gambaretto Alberto - Relatore;
Rado Silvia - Giudice,

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 167/2015 depositato il 16 febbraio 2015, avverso SIL.RIF.RIMB. IRAP 2002, contro Agenzia Entrate - Direzione provinciale Padova, proposto dalla ricorrente Banca M.P.S. S.p.A, Piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena, difeso da Russo avv. p., Fransoni avv. g., Padovani avv. f., Coli avv. f. - Corso Italia n. 29 - 50100 Firenze.

Premesso

che con ricorso depositato in data 16 febbraio 2015 e rubricato al n. 167/2015 r.g della Commissione provinciale di Padova, la Banca M.P.S. S.p.A., in qualità di società incorporante la Banca A.V. S.p.a. impugnava il silenzio rifiuto serbato dalla Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova in ordine alla istanza di rimborso da essa ricorrente prodotta in data 29 ottobre 2004, avente ad oggetto la maggiore I.R.A.P. versata per l'anno 2002 dalla Banca A.V.S.p.a. che, per l'anno 2002 aveva corrisposto l'importo complessivo di € 34.809.171,00 ottenuto applicando le singole quote del valore della produzione netta riferibile alle diverse regioni ove la Banca A.V.operava e stabilita per le regioni Marche, Lazio e Lombardia nell'aliquota pari al 5,75% dell'imponibile (l.r. Marche n. 27/2001; l.r. Lazio n. 34/2001; l.r. Lombardia n. 27/2001) e per la Regione Sicilia nell'aliquota pari al 5,25 (l.r. Sicilia n. 2/2001).

Rilevato che, secondo la prospettazione della ricorrente, nell'anno in questione, l'imposta doveva essere calcolata, a norma dell'art. 45, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, ove era stabilita l'aliquota del 4,75% in quanto seppure l'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 consentiva alle regioni di variare fino ad un punto in aumento l'aliquota ordinaria del 4,25% ciò era previsto con puntuale eccezione per le banche.

La normativa regionale sopra ricordata, pertanto, avrebbe illegittimamente previsto l'incremento delle aliquote sino al 5,75% (Marche, Lombardia, Lazio) e sino al 5,25% (Sicilia), in violazione dell'art. 117 Cost. in quanto la potestà attribuita dal legislatore statale a quello regionale di disporre l'incremento della percentuale di imposizione sul valore della produzione netta, a far tempo dal terzo anno successivo a quello della entrata in vigore della normativa istitutiva dell'IRAP, ossia dall'anno 2000, sarebbe stato limitato alla c.d. aliquota «ordinaria», esclusa quindi l'aliquota cd. «speciale».

Il legislatore statale aveva attribuito a quello regionale la potestà di incrementare esclusivamente l'aliquota prevista all'art. 16, primo comma, decreto legislativo n. 446/1997 per i soggetti diversi dagli operatori del settore agricolo, banche e altri enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione. La norma statale pertanto avrebbe così precluso qualsiasi aumento relativo alla aliquota di imposta applicabile agli operatori del settore agricolo, banche e altri enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione, espressamente indicati all'art. 45, commi 1 e 2. Il legislatore regionale quindi, non sarebbe stato investito della potestà di incrementare l'aliquota «speciale» in misura superiore a quella prevista per la aliquota

«ordinaria», in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 16, comma 1, primo periodo, e comma 3, decreto legislativo n. 446/1997. Pertanto la ricorrente chiedeva che la Commissione tributaria provinciale di Padova previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli articoli delle leggi regionali che invece disponevano gli aumenti per violazione dell'art. 117 Cost. per eccesso di delega, con la conseguenza immediata di vedersi applicata l'aliquota del 4,75% stabilita dalla legislazione statale e, segnatamente, dagli artt. 45, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997 nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001, n. 448, in luogo di quelle del 5,75% e del 5,25% stabilite dalle norme regionali denunciate di illegittimità costituzionale e conseguentemente la non debenza della imposta da essa versata in eccedenza, disponendone il rimborso;

Ritenuto che: l'art. 117, comma 2, lettera E) Cost. sancisce che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazioni delle risorse finanziarie»;

che pertanto, dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie indicate nel precetto costituzionale sopra menzionato consegue che la disciplina anche di dettaglio, in materia tributaria e, come nella fattispecie dell'I.R.A.P., è riservata alla legge statale;

che in tale materia l'intervento del legislatore regionale è, dunque, ammesso solo nei termini stabiliti dalla norma primaria statale (Corte cost. sent. n. 396/2013; Corte cost. sent. n. 216/2009);

che l'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 446/1997 attribuisce al legislatore regionale la potestà di incremento nella misura massima dell'1% della aliquota di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (4,25%), facendo espressamente «salvo quanto previsto (...) nei commi primo e secondo dell'art. 45»;

che l'art. 45, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, vigente dal 2002, come modificato con legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone, a sua volta che, per l'anno di imposta 2002, il valore della produzione netta delle banche sia soggetta alla aliquota del 4,75%;

che il legislatore statale, quindi, ha attribuito al legislatore regionale la potestà di incremento della aliquota del 4,25% di cui all'art. 16, primo comma, decreto legislativo n. 446/1997, applicabile a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, escludendo, invece, la suddetta potestà di incremento, quanto alla aliquota applicabile al valore di produzione netta dei soggetti indicati all'art. 45, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 446/1997, fra i quali le banche;

che la legislazione regionale di Marche, Lazio e Sicilia hanno disposto invece gli aumenti delle aliquote come sopra meglio precisato;

che consimile dettato eccede, quindi, la facoltà attribuita al legislatore regionale dal legislatore sovraordinato, limitata all'incremento dell'aliquota nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, secondo comma, decreto legislativo n. 446/1997, ossia diversi dalle banche; che con sentenza n. 177/2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 5, l.r. Lombardia n. 27/2001, che dispone l'incremento dell'aliquota applicabile alle banche al 5,75 per contrasto con il disposto dell'art. 117 Cost.;

che il contrasto con l'art. 117 della Costituzione del disposto degli artt. 1, comma 6, della l.r. delle Marche n. 35/2001, art. 5 della l.r. del Lazio n. 34/2001, art. 7, comma 1, l.r. della Sicilia n. 2/2002 appare pertanto non manifestamente infondata;

che la medesima questione è altresì assolutamente determinante ai fini della decisione del procedimento instaurato avanti questo Giudice, giacché da essa dipende la debenza o meno della imposta chiesta a rimborso dalla società ricorrente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, l.r. delle Marche n. 35/2001, art. 5, l.r. del Lazio n. 34/2001, art. 7, l.r. della Sicilia n. 2/2002 per contrasto con il dettato dell'art. 117 Cost., proposta da M.P.S. S.P.A.;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente M.P.S. S.P.A. nonché alla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.